

Allegato "Δ"

Al Presidente della Provincia di Rieti e Coordinatore dell'ATO3 di Rieti
Ai Sindaci dell'ATO3 di Rieti
Alla STO dell'ATO3 di Rieti

OGGETTO: EMENDAMENTI all'odg per l'approvazione dello Statuto di una Società per azioni

Proposta di gestione pubblica del servizio idrico integrato (SII) nell'ATO3 di Rieti, attraverso l'affidamento ad un Consorzio (o rete di Consorzi), ente pubblico strumentale all'AATO3, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Richiesta di concessione co-intestata (Provincia di Roma – Provincia di Rieti) delle sorgenti Peschiera-Le Capore.

I sottoscritti Sindaci/Amministratori, dopo un'attenta analisi del vigente quadro normativo anche a seguito dell'esito del recente referendum e dunque dell'espressione della volontà popolare, nonché dopo un'ampia ricognizione delle attuali forme di gestione e forniture dei servizi pubblici locali e in particolare del servizio idrico integrato (SII) in provincia di Rieti e in Italia,

CONSIDERATO CHE

L'acqua è un bene finito e non sempre rinnovabile, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi; tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà anche verso le generazioni future; gli usi delle acque dovranno essere indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici;

CONSIDERATO CHE

con la **Decisione n. 4 del 26.06.2007**, avente ad oggetto "*Scelta della forma di gestione S.I.I. ATO3 Rieti*", la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province ha approvato "*di scegliere quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 di Rieti una forma di gestione a totale controllo pubblico che, nel vigente quadro normativo, è costituita dall'affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5 lett. c) dell'art. 113 del D. Lgs. 267/00 (modello cosiddetto in house providing), riservandosi però l'AATO la facoltà di adottare altra forma di gestione a totale controllo pubblico che venisse prevista da normativa sopravvenuta*"; considerato inoltre che la suddetta Decisione prevedeva che, rispetto all'**azienda speciale consortile**, "*l'AATO potrebbe adottare tale forma di gestione che ancora di più garantirebbe il totale controllo pubblico e l'interesse pubblico della tutela della risorsa idrica*" e considerato che, allo stato attuale, per fare ciò non vi è alcun bisogno di una "*modifica del quadro normativo che abrogasse le forme di gestione attualmente vigenti*" per reintrodurre "*altra forma di gestione pubblica (es. azienda speciale consortile)*"; non v'è infatti nessuna norma, né nazionale né europea, che vieta il ricorso all'**affidamento diretto ad una azienda speciale pubblica o a un consorzio di cui agli articoli 31 e 114 del TUEL** (Si veda in proposito quanto sottolineato dalla Corte Costituzionale al momento dell'ammissibilità dei due quesiti referendari, e cioè che con l'abrogazione dell'art. 23 bis ciò che risulta vigente è la normativa comunitaria (come ha rilevato anche l'Anci in un suo recente documento), da cui la possibilità di ricorrere ad una pluralità di forme di gestione, da quelle di natura privatistica a quelle pubbliche, comprese gli Enti di diritto pubblico);

CONSIDERATO CHE

il **06 luglio 2010** è stato approvato il punto all'odg del Consiglio Provinciale "*Acqua bene comune e gestione pubblica dei servizi pubblici locali*" che, pur nella sua parziale contraddittorietà, statuisce in modo inequivocabile il principio che il **Servizio idrico integrato debba essere privo di rilevanza economica**, fatto per cui risultano incompatibili processi di affidamento del servizio stesso **a soggetti privati quali S.p.a. o S.r.l. sia miste pubblico-privato che interamente a capitale pubblico** (Si veda in proposito il Verbale

del Consiglio di Amministrazione dell'AATO 1 Campania (Calore-Irpino) del 7 luglio 2010, peraltro antecedente all'esito elettorale referendario il quale non può che rafforzare tale tesi);

CONSIDERATO CHE

il **“combinato disposto” dell’abrogazione dei 2 quesiti referendari** sull’acqua bene comune indica che la volontà popolare ha effettivamente sostenuto che il servizio idrico vada gestito da enti di diritto pubblico, non potendo su di esso ottenere profitti, considerando che le S.p.a. rispondono necessariamente a logiche privatistiche e dunque sono volte al profitto mentre i Consorzi pubblici hanno l’obbligo del pareggio di bilancio;

CONSIDERATO CHE

gli **affidamenti diretti di servizi**, senza gara, da parte di una Regione o di un Ente Locale **a una Società commerciale: Spa o Srl**, sia a capitale 100% pubblico che misto pubblico-privato (con il solo privato scelto per gara), potrebbero essere **immediatamente annullati** da qualsiasi Tar e, ancor più, dal Consiglio di Stato. Così, a seguito delle recenti sentenze della Corte di Giustizia Ue, per le quali ogni affidamento “in house” a una società commerciale: Spa o Srl viola il Trattato Ue sulla libera concorrenza (artt. 43 CE e 49 CE);

CONSIDERATO CHE

la trasformazione delle municipalizzate e dei consorzi in S.p.a. o S.r.l. ha provocato dappertutto maggiore degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti (lederebbero il Trattato Ue sulla libera concorrenza: artt. 43 CE e 49 CE; nel merito, anche sentenza della Cassazione n. 24065 del 10 novembre 2006), diseconomicità della gestione, espropriazione dei saperi collettivi (ad es. del cosiddetto “fontaniere”), mancanza di trasparenza e di democrazia; ovvero, il totale fallimento degli obiettivi che la legge n. 36/94 (“legge Galli”) mirava a raggiungere: maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti;

CONSIDERATO CHE

la **Commissione della Comunità europea**, il 26 aprile 2006, in una sua Comunicazione in “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea <SEC(2006)516>”, scrive quanto segue: *“Gli Stati membri sono liberi di definire cosa intendono per servizi d’interesse economico generale, o in particolare per servizi sociali d’interesse generale. Nell’ambito degli Stati membri spetta alle autorità pubbliche, al livello più adeguato, definire gli obblighi e le missioni d’interesse generale di questi servizi, nonché i principi che li governano”*;

CONSIDERATO CHE

il **Parlamento europeo**, con Risoluzione n. 2006/2101(INI) del 27/9/2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale, sottolinea, punto 24: *“rientra nella discrezionalità dell’autorità competente decidere se gestire direttamente un SIG (Servizio di interesse generale) attraverso una sua unità o se affidarlo a fornitori esterni, con o senza scopo di lucro, esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui servizi direttamente erogati”*;

CONSIDERATO CHE

l’**ANCI** ha più volte fatto osservare ai Governi che:

- a) “l’individuazione delle funzioni fondamentali e la contestuale attuazione dell’articolo 118 della Costituzione (**Principio di sussidiarietà**) deve rappresentare l’occasione per spostare verso le istituzioni più vicine ai cittadini e al territorio il complesso delle funzioni amministrative”;
- b) “I Comuni devono svolgere il complesso delle funzioni amministrative per il governo di prossimità e le Province le funzioni per il governo territoriale di area vasta”;

CONSIDERATO CHE

gli enti strumentali di Comuni e Province: Aziende Speciali, Municipalizzate e Consorzi, di cui agli articoli 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/00, sono realtà dotate di: *"personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale e provinciale"* e, sempre dal predetto articolo 114: *"informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità"* ma, a riprova che non possono fare dell'acqua una merce: *"hanno l'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi"*;

CONSIDERATO CHE

per i predetti vincoli, cioè che il Consorzio è impresa con statuto che sottostà all'approvazione del Consiglio o del Comune o della Provincia che lo istituiscono e, non meno, che (vedi l'"obbligo del pareggio di bilancio") è impresa che non fa mercato o commercio, la Corte di Giustizia Ue (vedi la sentenza C-107/98 meglio conosciuta come sentenza Teckal) **riconobbe la regolarità dell'affidamento diretto**, senza gara, della "gestione del servizio di riscaldamento di taluni edifici comunali" all'**Azienda Gas Acqua Consortile**, istituita dal Comune di Viano (RE); ad esempio per gli stessi vincoli risulta dunque **nullo l'affidamento diretto, da parte del Comune di Rieti alla SOGEA Spa (società pubblico-privata)**;

CONSIDERATO CHE

nell'ATO3 Rieti almeno **Comuni (Toffia, Casperia, ~~Alatri~~, Petrella Salto, Cantalice e Rocca Sinibalda) hanno deliberato, con preliminare modifica dello Statuto Comunale, che "il servizio idrico è privo di rilevanza"** e pertanto va gestito necessariamente attraverso enti di diritto pubblico quali Aziende Speciali, Consorzi o reti di Consorzi (ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

CONSIDERATO CHE

nella provincia di Rieti e nella Sabina romana attualmente sono in essere diverse gestioni consortili che rispettano i criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e che alcuni Consorzi acquedottistici hanno già espresso la volontà, tramite il consenso dei comuni soci e cioè dei rispettivi consigli comunali che sono espressione dei cittadini, di gestire l'intero ciclo delle acque (Vedi **Consorzio acquedotto dei Comuni della Media Sabina**: <http://www.consorziomediiasabina.it/?p=4>
http://www.ilgiornaledirieti.it/leggi_articolo_f2.asp?id_news=25057);

CONSIDERATO CHE

è necessario proseguire nella direzione presa col **"Piano regionale di tutela delle Acque"**, favorendo l'adozione di un grande piano di riassetto idrogeologico e idraulico del territorio, per il riammodernamento di tutte le reti idriche e dei depuratori sul territorio provinciale, regionale e nazionale;

CONSIDERATO CHE

per ottenere quanto appena detto, solo la possibilità di ricorrere ancora alla fiscalità generale, e quindi a finanziamenti pubblici, può consentire all'ATO3 di Rieti di rispettare il Piano d'Ambito con l'attuazione degli investimenti necessari a ridurre le perdite degli acquedotti (oggi superiori al 50%) e a consentire il regolare funzionamento dei depuratori oltre che dei sistemi fognanti;

CONSIDERATO CHE

si resta comunque in attesa di un cambiamento normativo nazionale, che segni una svolta radicale rispetto alle politiche, trasversalmente condivise negli ultimi anni, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione. A tal proposito è di questi giorni la notizia dell'avvenuta calendarizzazione in Commissione Ambiente della Camera della **"PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE: "PRINCIPI PER LA TUTELA E LA GESTIONE**

DELLE ACQUE E DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 25 ottobre) promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua nel 2007 e accompagnata da 400.000 firme; una proposta che, in considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in condizioni di **monopolio naturale** (art. 43 Costituzione), stabilisce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Per tale motivo la gestione del servizio stesso può essere affidata solo ad un ente strumentale, come già ora è legittimamente consentito fare. In più, per sottrarre definitivamente l'acqua a qualsiasi logica di mercato, con questa proposta di legge di iniziativa popolare si chiede la ripubblicizzazione del servizio idrico in tutto il territorio nazionale, proponendo inoltre gestioni con finalità di carattere sociale e ambientale, e il loro finanziamento in parte attraverso meccanismi di fiscalità generale e in parte attraverso meccanismi tariffari;

RILEVATO CHE

negli ultimi decenni i **Consorzi idrici**, senza scopo di lucro, hanno portato l'acqua potabile in tutti i Comuni, anche della costa e fin nelle più sperdute case isolate di montagna;

RITENUTO CHE

è auspicabile per l'ATO3 di Rieti, in **tempi rapidi**, l'integrazione dei servizi di captazione, distribuzione, fognatura e depurazione così come previsto dalla stessa "legge Galli";

(Riguardo la Concessione delle sorgenti Peschiera-Le Capore)

CONSIDERATO CHE

l'acquedotto del Peschiera, lunghezza pari a 132 Km, serve Roma ed altri Comuni del Lazio, con portata complessiva addotta di 12,5 m³/s e con portata residua stimata in circa 10 m³/s, quale **Deflusso Minimo Vitale** (DMV) per l'ecosistema acquatico del bacino del Velino-Peschiera;

CONSIDERATO CHE

la domanda di rinnovo della concessione fu presentata dall'ACEA S.p.a., e cioè da soggetto non legittimato, non essendo titolare della derivazione; inoltre fu presentata ad un anno dalla scadenza (anno 1996), cioè oltre i limiti prescritti. Di conseguenza la concessione non può più essere rinnovata al Comune di Roma, né tanto meno ad ACEA S.p.a., e dovrà essere trattata come domanda di nuova concessione di derivazione, da comparare con eventuali altre domande concorrenti, ivi compresa quella che veniva poi presentata dalla Provincia di Rieti nel 2003;

CONSIDERATO CHE

dopo la scadenza della concessione ad ACEA (1996), ai sensi dell'Art.28 del T.U. del 1933, le opere di derivazione ed adduzione del Peschiera dovrebbero essere passate in proprietà dello Stato (ora della Regione);

CONSIDERATO CHE

nonostante la vacanza di un formale e regolare atto di concessione da parte della Regione Lazio per le suindicate sorgenti, **dal 1996 ACEA S.p.a. continua a percepire oneri per la fornitura di acqua idropotabile da parte dei Comuni/Consorzi Sabini** le cui adduttrici vanno ad intercettare il collettore principale;

PROPONGONO I SEGUENTI EMENDAMENTI ALL'ODG PRESENTATO

- 1) **L'AATO3 di Rieti venga chiamato**, per i motivi di cui in premessa, **ad affidare il SII ad un ente strumentale o Consorzio (o Rete di Consorzi), come da articoli 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/00**; tale decisione avrebbe, inoltre, il vantaggio di salvaguardare le attuali gestioni integrate, senza pregiudicare quindi uno dei principi della legge Galli, in attesa dei nuovi risvolti legislativi stante la previsione di scioglimento degli AATO;
- 2) al fine di garantire la partecipazione dei cittadini, ripartiti in territori omogenei già rappresentati da Comunità Montane o da Unioni di Comuni, venga inserito nello Statuto del Consorzio (o della rete di Consorzi), una norma che vincoli il Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, alla predisposizione del **"Piano-programma"** e del **"Bilancio economico di previsione pluriennale e annuale"**, di cui all'articolo 114 del Tuel;
- 3) il consorzio pubblico che si propone di costituire abbia dunque uno statuto rafforzato dall'obbligo di sottoporre le principali azioni del consorzio stesso ai principi del **bilancio partecipativo**, cioè a forme di partecipazione in cui il cittadino, attraverso il Comune di appartenenza consorziato, non solo viene consultato ma chiamato anche a decidere sugli atti fondamentali;
- 4) *(Riguardo la Concessione delle sorgenti Peschiera-Le Capore)* **l'ATO3 di Rieti venga chiamato**, per i motivi di cui in premessa, a dare mandato al Coordinatore, nonché Presidente della Provincia di Rieti, per risolvere l'accordo d'Interferenza d'Ambito con l'ATO2, stipulando apposita convenzione che preveda, oltre al congruo ristoro economico per i vincoli ambientali imposti sul territorio (aree di salvaguardia e di ricarica delle falde), il rilascio di unica Concessione contestata tra le Province di Rieti e Roma interessate dalle opere di derivazione e adduzione delle Sorgenti Peschiera e Le Capore.
- 5) Rimodulare di conseguenza il Piano D'Ambito, anche eliminando dalla tariffa la cifra corrispondente alla remunerazione del capitale, in base a quanto sancito con il secondo quesito referendario.

Questo è il mandato che emerge dal risultato referendario che riteniamo fondamentale sia attuato e al quale intendiamo attenerci in qualità di amministratori eletti da quei cittadini che, in massa, il 12 e 13 giugno 2011 hanno chiesto alla politica di ricominciare a lavorare per l'interesse comune, preservando le risorse naturali e tutto il pianeta per le generazioni future.

Non cogliere oggi questa battaglia di civiltà espressione della volontà popolare ci troverebbe costretti ad uscire dall'AATO3, con richiesta di rimborso alla Regione Lazio delle relative quote annuali versate a codesto Ente dal 1996 ad oggi per la mancata attuazione delle previsioni della Legge 36/94 e del D.Lgs.152/06. Per alcuni Comuni una scelta oltretutto obbligata in considerazione della modifica degli statuti comunali dove è stato sancito il principio che "il servizio idrico è privo di rilevanza economica".

Con la speranza che non si debba essere costretti a ricorrere, per affidamento illegittimo, ai diversi organismi competenti (TAR, Autorità di Vigilanza, Procura della Repubblica e Commissione Europea), che questo provvedimento possa invece arrestare il processo di privatizzazione dell'acqua contro la volontà popolare e che la politica possa riprendere il suo primato sull'economia,

si porgono i più cordiali saluti

Rieti, li 18.07.11

Su proposta dei Sindaci dei Comuni di:



Two handwritten signatures in dark ink are visible over two horizontal lines. The first signature is more stylized and appears to be 'M. Amato'. The second signature is more cursive and appears to be 'Zacchi'.

[illegible]